

ACC O R D O Q U A D R O

**PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE**

SCHEMA DI CONTRATTO

SCHEMA DI CONTRATTO DELL'ACCORDO QUADRO

per l'esecuzione dei

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

E REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE

CIG:

del mese di

L'anno ____, il giorno ____

_____, addì __/__/____, in Caserta, Via Lamberti ex Saint Gobain , presso la sede legale del CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO, sono convenuti i signori:

a) _____, nato a _____
(_) il __/__/____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO in sigla CITL, , con sede legale in Via Lamberti ex Saint Gobain - CASERTA, numero di iscrizione nel Registro Imprese di CASERTA, codice fiscale e partita IVA n. 00100070614, Repertorio Economico Amministrativo presso la CCIAA di Caserta n. _____, nella sua qualità di Direttore Generale ed in forza dei poteri attribuitigli dal vigente Statuto sociale, di seguito nel presente atto denominata anche semplicemente «stazione appaltante»;

b) _____, nato a _____

(_) il __/__/____, residente a _____

(__), Via _____

n. __, il quale
interviene al

presente atto non in proprio, ma esclusivamente nel nome,

per conto e nell'interesse dell'Impresa

con sede legale a

_____ (__) in Via _____ n. __,

numero di iscrizione nel Registro Imprese di _____,
codice fiscale e partita IVA n. _____, Reper-
torio Economico Amministrativo presso la CCIAA di
n. _____, nella sua qualità di
_____.

oppure

mandataria dell'A.T.I. _____,
giusta scrittura privata autenticata a rogito del Notaio

Dott. _____ di _____ Rep. n. in da-

ta __/__/_____,

di seguito nel presente atto denominata anche semplicemente

«appaltatore».

PREMESSO CHE

- IL CITL è impresa pubblica, così come definita

nell'art. 3 del D.Lgs. 50/2016, ed è affidataria della gestione del Servizio Idrico da parte di circa 32 Comuni ;

- CITL opera, per le attività esercitate nei settori speciali, con specifico riferimento alla Parte II, Titolo VI, Capo I del D.Lgs. 50/2016;

- con determina _____ di in

data _____,
è stato disposto l'esperimento di una gara di appalto a procedura aperta per l'affidamento, mediante Accordo Quadro da concludere con un unico operatore, dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di acquedotto e fognatura, con opere di scavo, fornitura e posa di condotte di acquedotto, fornitura e posa di condotte di fognatura, costruzione allacciamenti di presa acqua e fognatura nonché rinterri e ripristini della sede stradale, compresa al reperibilità;

- con la medesima citata determina è stato approvato il Capitolato Speciale d'Appalto, l'Elenco Prezzi Unitari, Il Duvri, il computo metrico estimativo;

- l'importo complessivo dell'appalto, che ha una durata di 1 anno, è pari ad € comprensivi di € per oneri della sicurezza;

- la stazione appaltante, pur potendo operare per i contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria mediante procedura negoziata ha optato di assegnare il presente accordo quadro

mediante procedura aperta in considerazione della specificità delle prestazioni previste nonché della particolarità dei requisiti richiesti per i concorrenti;

- a seguito di procedura aperta, il cui verbale di gara è stato approvato con determina in data __/__/____, l'accordo quadro è stato aggiudicato al sunnominato appaltatore, che ha presentato l'offerta più bassa con ribasso percentuale del ____% sull'importo dei lavori da applicarsi all'Elenco Prezzi Unitari (esclusi gli oneri per la sicurezza) ed un secondo ribasso percentuale del _____% da applicarsi al canone mensile di reperibilità ;

- l'aggiudicazione è divenuta efficace a seguito della verifica dei requisiti di ordine generale e di ordine econo-

mico-finanziario e tecnico-organizzativo nei confronti dell'appaltatore;

- l'appaltatore ha fatto pervenire i documenti necessari per la sottoscrizione del presente contratto, che si configura come contratto normativo ed applicativo dell'accordo quadro;

- la sottoscrizione del presente contratto normativo dell'accordo quadro non comporta per il CITL l'obbligo di dar corso alla totalità delle prestazioni/lavori oggetto dello stesso, mentre l'appaltatore è obbligato all'esecuzione dei lavori secondo le necessità della stazione appaltante e comunque nei limiti di importo stabiliti dal presente atto negoziale.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano il seguente contratto.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Validità delle premesse e degli allegati

1. Le premesse e gli allegati al presente contratto, anche solo richiamati e non materialmente allegati, ne costituiscono a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale.

Art. 2. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto/accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di acquedotto e fognatura, con opere di scavo, fornitura e posa di condotte di acquedotto e pezzi speciali, fornitura e posa di condotte di fognatura, costruzione allacciamenti di presa acqua e fognatura nonché rinterri e ripristini della sede stradale, compreso servizio di reperibilità.

2. L'appaltatore dichiara di assumere il presente appalto con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio e si obbliga alla sua perfetta esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, anche con riferimento alla propria offerta tecnica presentata in sede di gara.

Art. 3. Luogo di esecuzione

1. I lavori devono essere eseguiti nei seguenti Comuni gestiti da CITL, come anche elencati all'art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto: San Felice a Cancelli, Cervino, Maddaloni, Santa Maria a Vico, Marcianise,

Capodrise, Portico ,

2. La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore, in caso di particolari circostanze o mutate esigenze (a puro titolo esemplificativo: aumento dei comuni serviti, riorganizzazione interna dei centri di costo, ecc.) di effettuare, costantemente o saltuariamente, interventi oggetto dell'appalto anche in altri comuni alle stesse condizioni contrattuali, ai medesimi prezzi unitari e senza particolari o speciali maggiorazioni non previste dal contratto.

Art. 4. Ammontare del contratto e ribassi

1. L'importo contrattuale dell'accordo quadro corrisponde all'importo posto a base d'asta ed ammonta complessivamente ad euro 360.000,00 (diconsi euro trecentosessantamila/00) per l'intero periodo contrattuale di 24 mesi, di cui:

- a) euro (diconsi euro) per servizio di reperibilità
- b) euro 7.200,00 (diconsi euro settemiladuecento/00)

per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

2. Gli importi dei costi di sicurezza aziendali e del costo della manodopera dell'appaltatore sono coessenziali al corrispettivo contrattuale e l'appaltatore dichiara che detti costi non sono stati oggetto di ribasso in fase di gara.

3. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. di legge ed è fatta salva la liquidazione finale.

5. Il contratto è stipulato interamente "a misura", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera eeeee) del D.Lgs. 50/2016, fino alla concorrenza dell'importo complessivo a base d'asta, con applicazione dei prezzi unitari di cui all'Elenco Prezzi Unitari al netto dei due ribassi offerti in sede di gara, e precisamente:

- Ribasso 1 pari al ____%: ribasso percentuale generale da applicarsi su tutti i prezzi unitari dell'elenco prezzi unitari e degli eventuali nuovi prezzi, ad esclusione di:
- Ribasso 2 pari al ____%: ribasso percentuale da applicarsi al canone mensile per il servizio di reperibilità.

6. I ribassi di gara offerti non incidono sulla capienza dell'Accordo Quadro, ma vengono applicati sull'Elenco Prez-

zi Unitari posto a base di gara con le specificazioni di cui ai commi 5-7-8.

7. Nessun ribasso si estende agli oneri per la sicurezza che, pur essendo presunti e liquidati a misura sulla base degli interventi effettivamente eseguiti, restano unitariamente fissi ed invariabili.

8. In ogni caso la contabilizzazione in economia delle ore di manodopera rappresenta una fattispecie del tutto residuale, essendo i prezzi unitari delle lavorazioni finite e degli eventuali noli già comprensivi dei costi della manodopera.

9. Il CITL si riserva la facoltà di procedere, qualora ve ne sia necessità, ad un aumento o ad una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni previste nel contratto originario, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016. In questo caso l'appaltatore ha l'obbligo di assoggettarvisi e non dà allo stesso alcun diritto a muovere eccezioni di sorta, chiedere compensi aggiuntivi, variare i prezzi e/o le condizioni del contratto né richiederne la risoluzione.

10. I prezzi unitari risultanti dall'Elenco Prezzi Unitari con applicazione dei ribassi offerti in sede di gara si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata contrattuale, compreso l'incremento del quinto d'obbligo di cui sopra e l'eventuale "prorogatio temporanea" di 3 mesi di cui al successivo articolo 5.

11. E' vietata all'appaltatore la cessione dei crediti senza la preventiva autorizzazione scritta della stazione appaltante.

12. Il corrispettivo contrattuale vale a compensare l'appaltatore per tutti gli oneri ed obblighi, nessuno escluso, per esso derivanti dal presente contratto.

Art. 5. Decorrenza e durata dell'accordo quadro

1. L'accordo quadro decorre dal e scade all'esaurimento dell'importo contrattuale di € come da art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto e fatto salvo il termine temporale massimo di cui all'art. 54, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, senza che l'appaltatore possa muovere eccezioni di sorta, richiesta di compensi aggiuntivi e di essere sciolto dal contratto e dall'accordo.

2. La durata temporale di 12 (dodici) mesi si intende indicata in via presuntiva e pertanto la stessa potrebbe

essere minore o maggiore, in dipendenza del raggiungimento del limite massimo di importo previsto.

3. L'accordo quadro non è rinnovabile, né da punto di vista normativo né applicativo.

4. L'appaltatore deve in ogni caso assicurare le prestazioni oggetto di contratto anche dopo la scadenza naturale dello stesso e nel limite massimo di 3 (tre) mesi, alle medesime condizioni contrattuali ed agli stessi prezzi, nell'eventualità che la stazione appaltante non abbia ancora terminato le procedure di aggiudicazione di un nuovo appalto. E' prescritto che la presente "prorogatio temporanea" non concorre alla determinazione del quinto d'obbligo di cui al precedente articolo 4 e che può essere attivata solo dopo la pubblicazione del bando per il nuovo appalto.

Art. 6. Condizioni generali del contratto

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti, oltre che dal presente contratto, dal bando e dal disciplinare di gara e relativi allegati, dal Capitolato Speciale d'Appalto, dall'Elenco Prezzi Unitari, dal Fascicolo della Sicurezza, documenti tutti che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. E' estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo, posto a base di gara, in quanto esso è puramente indicativo e valido per la comparazione delle offerte e non impegna in alcun modo la stazione appaltante, alla quale esclusivamente spetta il diritto di decidere sulla esecuzione o meno dei lavori ed in particolare di fissare la quantità e tipologia delle prestazioni previste, secondo necessità e programmi aziendali.

3. L'appaltatore è sempre tenuto al perfetto coordinamento di tutti i lavori con tutte le forniture (dal punto di vista edilizio, strutturale, elettrico, idraulico ed impiantistico in generale) al fine di dare i lavori finiti e funzionanti a perfetta regola d'arte, dovendo procedere a propria cura e spese alla verifica ed all'eventuale adeguamento in fase esecutiva e/o costruttiva dei manufatti e degli impianti per permettere il perfetto alloggiamento e funzionamento delle attrezzature e delle forniture, essendo egli stesso pienamente responsabile dell'opera finita e

funzionante.

Art. 7. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'art. 2 del capitolato generale d'appalto approvato con DM 145/2000, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di _____, all'indirizzo _____ presso _____. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal Responsabile dell'affidamento a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del presente comma.

2. Ai sensi dell'art. 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnica e morale, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

3. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Art. 8. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

1. La consegna generale dei lavori deve avvenire entro 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del presente accordo quadro.

2. Per la particolare tipologia del contratto è prevista in corso d'opera la predisposizione di ordini di lavoro con le indicazioni dei lavori da eseguirsi, anche sotto la sorveglianza del personale della stazione appaltante.

La consegna delle schede di lavoro può avvenire anche a

mezzo trasmissione fax e/o e-mail. Si applica comunque la procedura prevista all'art. 15 del Capitolato Speciale

d'Appalto, come meglio schematizzata, dettagliata e approfondita nel Fascicolo della Sicurezza, cui si fa espresso rinvio. I singoli interventi costituiscono i "contratti applicativi" dell'Accordo Quadro.

3. I singoli lavori assegnati mediante ordini di intervento costituiscono a tutti gli effetti i singoli "contratti applicativi" dell'accordo quadro.

4. Tutte le opere devono essere iniziate ed ultimate entro i termini indicati nei singoli verbali di consegna o nelle schede di lavoro: detti termini vengono stabiliti dalla stazione appaltante in base alle esigenze aziendali, alla carta dei servizi e comunque in modo ragionevolmente tale da consentire all'appaltatore l'esecuzione a perfetta regola d'arte.

5. L'appaltatore ha la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crede più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine previsto, purché, a giudizio della direzione lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi di CITL, che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione.

6. IL CITL si riserva il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre altresì lo sviluppo dei lavori nel modo che riterrà più opportuno in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle altre opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

7. Dal giorno della consegna di ogni singolo lavoro, ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'appaltatore.

Art. 9. Sospensioni dei lavori

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.

2. Si applicano gli artt. 158, 159 e 160 del DPR 207/2010.

3. La sospensione dei lavori permane per il tempo neces-

sario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

Art. 10. Oneri a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli adempimenti, gli oneri, le spese ed i costi previsti specificatamente dal presente accordo quadro, dal Capitolato Speciale d'Appalto (in particolare ma non in via esaustiva all'art. 19), dall'Elenco Prezzi Unitari, dal Fascicolo della Sicurezza nonché quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori, e perciò a carico dell'appaltatore, le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante e/o colture in atto, per depositi od estrazioni di materiali;
- h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- i) le autorizzazioni e/o le concessioni amministrative necessarie al mantenimento del cantiere, per l'esecuzione delle opere oggetto del presente contratto.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale d'Appalto in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle at-

tribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Art. 11. Contabilizzazione dei lavori

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

3. Per i lavori da liquidare a misura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati a misura con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

5. L'appaltatore è tenuto alla composizione in bozza del libretto delle misure, delle liste in economia e in generale degli altri elaborati di contabilità in formato elettronico modificabile (formato XLS), il tutto suddiviso e/o suddivisibile in interventi ed in centri di costo secondo le indicazioni della stazione appaltante, prima del previsto controllo da parte della stazione appaltante e della successiva emissione degli stati di avanzamento.

Art. 12. Invariabilità del corrispettivo e prezzi d'appalto

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma del Codice Civile. I prezzi unitari risultanti dall'Elenco Prezzi Unitari con applicazione dei ribassi offerti in sede di gara si inten-

dono fissi ed invariabili per tutta la durata contrattuale, compresa l'eventuale "prorogatio temporanea" di 3 mesi e l'incremento del quinto d'obbligo.

2. I prezzi unitari stabiliti dall'Elenco Prezzi Unitari si intendono accettati dall'appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio. Gli stessi sono stati giudicati dall'appaltatore singolarmente e convenienti nel loro complesso, tali da consentire i ribassi offerti e da compensare tutti gli oneri previsti dal presente contratto, dal Capitolato Speciale d'Appalto, dall'Elenco Prezzi Unitari e dal Fascicolo della Sicurezza.

3. L'appaltatore non può pertanto pretendere sovrapprezzi di nessun genere per variazioni del mercato e cioè per variazioni del costo dei materiali, degli attrezzi, dei combustibili, della manodopera, dei trasporti, perdite, scioperi, emigrazioni e per qualsiasi altra sfavorevole circostanza, anche dovuta a forza maggiore, che dovesse verificarsi dopo l'aggiudicazione del contratto.

Art. 13. Variazioni alle opere e al corrispettivo

1. La stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere, sia all'atto della consegna dei singoli lavori sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, nei limiti e con l'osservanza di quanto disposto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

2. Qualora sia necessario eseguire una lavorazione non prevista nell'Elenco Prezzi Unitari o adoperare materiali di specie diversa, i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali saranno valutati secondo le disposizioni contenute all'art. 163 del DPR 207/2010. I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra la stazione appaltante e l'appaltatore. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso generale di gara (Ribasso 1) praticato in sede di gara.

3. La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'affidamento ad altre imprese di opere pertinenti con quelle del presente Accordo Quadro che rivestano particolare importanza e/o impegno e/o urgenza, senza che l'appaltatore possa vantare diritti di qualunque natura.

Art. 14. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. Per l'effettuazione dei pagamenti saranno redatti appositi stati di avanzamento con cadenza mensile, con le modalità indicate all'art. 33 del Capitolato Speciale d'Appalto.

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori mensile, al netto dei ribassi d'asta ma comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza.

3. Il responsabile del procedimento rilascerà entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di sottoscrizione e validazione dello stato di avanzamento lavori da parte del referente della stazione appaltante, il certificato di pagamento inviando un originale all'appaltatore.

4. Il pagamento del corrispettivo riportato nel certificato di pagamento è subordinato:

a) alla presentazione di regolare fattura fiscale, coerente con l'importo indicato nel certificato di pagamento;

b) alla verifica della regolarità contributiva dell'appaltatore mediante acquisizione d'ufficio del DURC (documento unico di regolarità contributiva);

c) alla verifica della regolare situazione dei subappalti mediante trasmissione, da parte dell'appaltatore, delle fatture quietanziate come da art. 33 del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'appaltatore potrà emettere fattura solo dopo l'avvenuto rilascio del certificato di pagamento. I pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni (data fattura fine mese) dalla data di rilascio del certificato di pagamento, mediante Ricevuta Bancaria.

6. La redazione del conto finale per tutto l'Accordo Quadro è effettuata entro 2 (due) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

7. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'appaltatore in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori, non oltre 90 (novanta) giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria per un valore pari alla rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo, ai sensi dell'art. 103, comma 6 del D.Lgs. 50/2016.

8. Il pagamento degli acconti mensili e del saldo non costituisce presunzione di accettazione delle opere, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile, co-

me previsto dall'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016.

9. E' fatto obbligo all'appaltatore, pena la nullità del contratto, di assumere a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato dell'appaltatore sono stati preventivamente depositati agli atti della stazione appaltante e devono essere costantemente aggiornati.

10. E' fatto altresì obbligo all'appaltatore di inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese interessate alla fornitura, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

11. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

12. La mancata presentazione, come pure l'irregolarità, del DURC comportano la sospensione dei termini per il pagamento degli acconti e del saldo. In caso di mancato pagamento del subappaltatore, ossia in caso di mancata esibizione delle fatture quietanzate e conformi a quanto stabilito nella Legge 136/2010, da parte dell'appaltatore, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento in favore dell'appaltatore medesimo.

13. Nel caso di pagamenti di importo superiore a diecimila euro, la stazione appaltante, prima di effettuare il pagamento a favore dell'appaltatore, provvederà a una specifica verifica, anche per via telematica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008, presso il competente agente della riscossione. Nel caso quest'ultimo comunichi la presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di diecimila euro, la stazione appaltante non procederà al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato, per il lasso temporale previsto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008. Decorso il termine di cui al comma 4 dell'art. 3 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008 senza che il competente agente della riscossione abbia notificato, ai sensi dell'articolo 72-bis del DPR 602/1973, l'ordine di versamento di somme

per l'importo di cui al comma 3 dell'art.3 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008, la stazione appaltante procede al pagamento delle somme spettanti all'appaltatore.

Art. 15. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione, garanzie

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine di 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori con le modalità indicate all'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 c.c., l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. Il periodo di garanzia, salvo quanto previsto al successivo periodo, ha durata di 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data del certificato di regolare esecuzione o dalla data del verbale di collaudo favorevole, a seconda del tipo di attività svolta. Il periodo di garanzia sarà, però, di dieci anni nelle ipotesi previste all'art. 1669 del Codice Civile (Rovina e difetti di cose immobili). La

garanzia è aumentata a _____ in base all'offerta dell'appaltatore.

7. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

8. Per quanto non diversamente stabilito nel presente contratto, si applicano le disposizioni dell'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 16. Inadempimenti e penali

1. In caso di inadempimento la stazione appaltante applicherà le penalità previste all'art. 32 del Capitolato Speciale d'Appalto, con tutte le modalità e gli importi ivi indicati.

2. La misura complessiva della penale non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

3. Le penali, nonché il rimborso delle maggiori spese di assistenza e/o di esecuzione d'ufficio, sono iscritte negli atti di ordinaria contabilità a debito dell'appaltatore.

4. La stazione appaltante ha il diritto di trattenere immediatamente in via provvisoria l'importo delle penali dovute sui primi pagamenti successivi al verificarsi dell'evento che ha determinato l'applicazione delle stesse, salvo conguaglio.

5. L'applicazione delle penali previste nel presente articolo non esime l'appaltatore dal risarcimento degli ulteriori danni o oneri subiti dalla stazione appaltante in conseguenza degli inadempimenti dell'appaltatore medesimo.

6. L'eventuale tolleranza della stazione appaltante rispetto ad inadempimenti dell'appaltatore o comportamenti di quest'ultimo in violazione delle disposizioni del contratto e/o del Capitolato, anche se protratta o reiterata, non potrà essere interpretata quale rinuncia ai diritti originati dal contratto e/o dal Capitolato o rinuncia alle azioni a tutela degli stessi (compresa l'applicazione delle penali), ovvero conferma dell'altrui interpretazione delle medesime disposizioni del contratto e/o del Capitolato. Inoltre qualora la stazione appaltante decidesse, a suo insindacabile giudizio, di non applicare in un primo momento l'eventuale penalità maturata o di non effettuare immediatamente la relativa trattenuta, ciò non potrà in nessun caso essere inteso come rinuncia da parte della stazione appaltante stessa all'applicazione delle penalità medesime.

Art. 17. Risoluzione del contratto e recesso

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi indicati all'art. 108, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

2. La stazione appaltante deve risolvere il contratto nei casi indicati all'art. 108, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

3. Con riferimento all'art. 108, comma 3 del D.Lgs.

50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi ritenuti di "grave inadempimento", come dettagliatamente elencati e descritti all'art. 39 del capitolato speciale d'appalto, nel terzo paragrafo, alle lettere a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k-l-m-n.

4. Si applica inoltre l'art. 108, comma 4 del D.Lgs. 50/2016.

5. La stazione appaltante ha inoltre la facoltà di risolvere il contratto anche nei seguenti casi:

a) quando la misura complessiva della penale supera il 10% dell'importo netto contrattuale;

b) quando emergono elementi o circostanze ai sensi del D.Lgs. 258/2012 e s.m.i. (Codice delle leggi antimafia).

6. La contestazione degli addebiti all'appaltatore avviene assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento; acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

7. In tutti i casi la risoluzione del contratto avviene mediante semplice comunicazione, inviata anche a mezzo PEC, e senza necessità di ulteriori adempimenti e/o di partico

lari formalità legali.

8. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili, anche con riferimento al risarcimento di qualsiasi danno diretto o indiretto conseguente alla mancata esecuzione dei lavori e più in generale all'avvenuta risoluzione del contratto.

9. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, qualora particolari situazioni o mutamenti aziendali o nei programmi di lavoro lo imponessero o per motivi di interesse pubblico, previo il pagamento dei lavori eseguiti, del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nonché dell'indennizzo calcolato ai sensi dell'art. 109 medesimo.

10. Il recesso può avvenire anche ai sensi del successivo articolo 19 del presente contratto, con le speciali modalità ivi indicate.

Art. 18. Controversie

1. Per la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016, è prevista la competenza esclusiva ed inderogabile del Giudice ordinario presso il Foro di Mantova ed è in ogni caso escluso il ricorso all'arbitrato. Non sono applicabili gli artt. 207-209-210 del D.Lgs. 50/2016.

2. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla stazione appaltante o dalla direzione lavori.

3. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero ed alla complessità delle questioni.

Art. 19. Fallimento ed insolvenza dell'appaltatore

1. Qualora l'appaltatore sia sottoposto ad una qualsiasi procedura concorsuale o comunque divenga in altro modo insolvente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante avrà facoltà di:

a) recedere immediatamente dal contratto notificandolo all'appaltatore, al curatore fallimentare o a quel soggetto che dovesse divenire titolare dei rapporti giuridici derivanti dal contratto oppure

b) dare a tale curatore fallimentare od a tale soggetto che dovesse divenire titolare dei rapporti giuridici derivanti dal contratto l'opzione di eseguire il contratto a condizione che quest'ultimo rilasci una garanzia per la sua corretta e fedele esecuzione per un ammontare ritenuto soddisfacente dalla stazione appaltante.

2. Nel caso in cui la stazione appaltante intenda esercitare il diritto di recesso di cui al precedente comma 1, verrà riconosciuto all'appaltatore (o al suo avente causa sotto qualsiasi forma) il solo corrispettivo derivante dai lavori effettivamente e regolarmente eseguiti oltre al costo dei materiali già presenti in cantiere (purché conformi alle prescrizioni di capitolato nonché accettati dalla direzione lavori), il tutto secondo la speciale contabilizzazione che sarà effettuata dal direttore dei lavori sulla base delle quantità e della corretta esecuzione dei lavori e delle forniture a piè d'opera, senza particolari o aggiuntivi costi o indennizzi per il recesso.

3. In caso di fallimento dell'impresa mandataria, la stazione appaltante ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto secondo le disposizioni del comma 1. In caso di fallimento dell'impresa mandante, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione dei lavori direttamente.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Art. 20. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine la ritenuta a garanzia può essere sostituita da garanzia fideiussoria.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'art. 105, comma 17 del D.Lgs. 50/2016.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui

al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione anche parziale della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

6. L'appaltatore, all'atto della sottoscrizione del presente contratto, è in possesso di DURC regolare, acquisito e depositato agli atti dalla stazione appaltante.

Art. 21. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'appaltatore è obbligato a rispettare scrupolosamente senza riserve od eccezioni il Fascicolo della Sicurezza allegato al Capitolato Speciale d'Appalto. E' altresì obbligato a dare attuazione a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008.

2. L'appaltatore deve fornire tempestivamente alla stazione appaltante in fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati; nonché deve predisporre (se richiesto) un proprio Piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

4. Nel caso in cui sia necessaria la designazione del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), con redazione di specifico Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), l'appaltatore è tenuto al perfetto adeguamento del proprio POS al PSC nonché all'osservanza assoluta delle indicazioni, previsioni, ordini e disposizioni contenute nel PSC s/o impartite dal CSE.

4. Le gravi e/o ripetute violazioni dei piani stessi da Parte dell'appaltatore oppure il mancato e tempestivo adempimento e adeguamento alle indicazioni e prescrizioni impartite dal CSE (se nominato), dal committente, dal responsabile dei lavori o dal preposto incaricato dalla stazione appaltante, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 22. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale - white list

1. La stazione appaltante ha provveduto ad effettuare le verifiche previste dalla normativa antimafia disciplinata dal D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia), con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 258/2012 e s.m.i.

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001.

3. La stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto in corso di esecuzione, in danno dell'appaltatore, ove venga comunque a conoscenza, in sede di informative di cui all'art. 4 del D.Lgs. 490/1994, ovvero all'art. 1-septies del D.L. 06/09/1982, convertito in Legge 726/1982, ovvero di cui al D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia), con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 258/2012 e s.m.i., di elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario con l'appaltatore oppure, se necessaria, nel caso di perdita dell'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 1, comma 52 della Legge 190/2012 (white list).

Art. 23. Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto: in dettaglio l'appaltatore non può cedere o subappaltare i lavori che formano oggetto dell'Accordo Quadro in percentuale superiore al 30% dell'importo contrattuale.

3. Per la particolare strutturazione del presente Accor-

do Quadro, che comporta l'esecuzione di numerosi interventi di importo singolarmente sempre inferiore ad € 100.000,00, si prescrive che nel limite percentuale del 30% devono intendersi ricompresi anche gli importi relativi a noli a caldo e le forniture con posa in opera che sono oggetto di mera comunicazione da parte dell'appaltatore.

4. Restano comunque fermi i divieti di subappalto e i limiti allo stesso previsti dal predetto art. 105.

5. La stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, nei casi espressamente previsti all'art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016. In tale caso all'atto della richiesta di subappalto l'appaltatore dovrà indicare chiaramente ed inequivocabilmente la tipologia del subappaltatore ai fini dell'eventuale applicazione del presente comma.

6. Negli altri casi i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'appaltatore che è obbligato a trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore medesimo.

7. Per i subappalti e/o subaffidamenti delle c.d. "attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa" di cui all'art. 53, comma 1 della Legge 190/2012 il subappalto è consentito esclusivamente in favore delle imprese contenute nella terna dei subappaltatori presentata in sede di gara e che siano iscritte negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. white list) istituiti presso le Prefetture.

Art. 24. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione

definitiva) mediante fidejussione _____ numero _____ in data __/__/____rilasciata da _ _____, per l'importo di euro _____, _= pari al _ _____% dell'importo del presente contratto (in quanto l'appaltatore risulta conforme ai requisiti previsti all'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016).

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Art. 25. Responsabilità verso terzi e assicurazione

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli cui esso dovesse arrecare a terzi (considerando in questo caso come "terzo" anche la stazione appaltante con i suoi impianti esistenti) in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse (ripristini stradali compresi), sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha prestato apposita copia della polizza per danni di cui al comma 1 nell'esecuzione dei lavori (CAR) con validità sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio per un massimale di euro _____, _= e con una estensione di garanzia di euro _____, _= a copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT).

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante e in un esemplare consegnati anche all'appaltatore, i seguenti documenti:

- il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19

aprile 2000, n. 145, per quanto ancora vigente e per quanto non diversamente stabilito nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto;

- il Capitolato Speciale d'Appalto;
- l'Elenco Prezzi Unitari, con applicazione dei ribassi offerti dall'appaltatore in fase di gara;
- il Fascicolo della Sicurezza;
- l'offerta presentata dall'appaltatore in sede di gara;
- i piani di sicurezza previsti dall'art. 21 del presente contratto;
- le polizze di garanzia e di assicurazione di cui agli artt. 24-25 del presente contratto;
- il bando ed il disciplinare di gara ed i relativi allegati.

2. Nel caso di discordanze o alternative tra i diversi atti contrattuali, l'appaltatore adempirà nell'ordine indicato all'art. 42 del Capitolato Speciale d'Appalto. In ogni caso si ritiene prevalente la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato previsto e comunque quella meglio rispondente ai criteri di buona tecnica esecutiva, di ragionevolezza e di rispetto per l'ambiente.

Art. 27. Richiamo e rinvio alle norme legislative e regolamentari

1. Per quanto non diversamente stabilito nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto, si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare: il D.Lgs. 50/2016 (con specifico riferimento ai settori speciali), il regolamento approvato con DPR 207/2010 ed il capitolato generale approvato con D.M. 145/2000 (questi ultimi per quanto ancora vigenti e per quanto non diversamente stabilito nel presente contratto e nel capitolato speciale d'appalto), il D.Lgs. 81/2008, il D.Lgs. 152/2006, il DPR 177/2011, il DPR 120/2017, il D.M. 04/03/2013, la Legge 136/2010, il D.Lgs. 159/2011 e s.m.i e comunque nei rispettivi testi vigenti.

2. Si richiamano inoltre espressamente i riferimenti normativi e di buona tecnica (UNI, EN, ISO, CE, CEE, ecc.) indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto.

3. Si richiamano infine le deliberazioni e le determinazioni dell'AEEGSI, che anche in corso di esecuzione del contratto potranno prevedere alcune modificazioni alle pro-

cedure, alle tempistiche ed alle modalità di esecuzione e rendicontazione dei lavori senza particolari oneri aggiuntivi per la stazione appaltante.

4. Per quant'altro non espressamente disciplinato dal presente contratto, dai relativi allegati e dai richiami di cui ai precedenti commi 1-2-3, si rinvia a quanto disposto dal Codice Civile e dalle leggi speciali vigenti in materia.

Art. 28. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR 131/1986.

4. Il presente contratto è stipulato in forma di scrittura privata, come ammesso dall'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016.

5. L'IVA di legge è sempre a carico della stazione appaltante.

Art. 29. Codice Etico e Modello 231

1. L'appaltatore si obbliga a rispettare, e a far rispettare al proprio personale apicale e sottoposto, il Codice Etico di CITL, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni. La stazione appaltante ha inoltre approvato il Modello ex D.Lgs. 231/2001 ed ha nominato l'Organismo di Vigilanza che ha il compito di sovraintendere il funzionamento e l'osservanza del Modello stesso. La sottoscrizione del presente contratto ha valore di presa visione del Codice Etico e del Modello ex D.Lgs. 231/2001, scaricabili on-line dal sito web: www.citl.it

2. L'appaltatore manleva fin d'ora la stazione appal-

tante per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione del cita-

3. Qualora l'appaltatore, o il suo personale apicale o sottoposto, violi le norme previste dal Codice Etico e/o del Modello ex D.Lgs. 231/2001 e/o si renda responsabile di una delle fattispecie delittuose previste dalla normativa anticorruzione contenuta nella L. 190/2012, la stazione appaltante avrà la facoltà di recedere per giusta causa e senza alcun indennizzo dal contratto; nei casi più gravi di risolverlo, di diritto e in danno dell'appaltatore, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni patiti o patendi.

1. Le parti si impegnano, nel trattamento dei dati personali di cui vengono a conoscenza nell'esecuzione del presente contratto, ad osservare e a far osservare eventualmente ai propri dipendenti, anche oltre la conclusione dell'appalto, le disposizioni del D.Lgs. 196/2003.

3. Il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 196/2003 con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento.

* Redatto in duplice originale.

Letto, approvato e sottoscritto in Caserta

L'Appaltatore

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di approvare tutte le clausole e le disposizioni del contratto e specificatamente tutte quelle contenute nei soprascritti articoli di seguito elencati:

Art. 1. Validità delle premesse e degli allegati
Art. 2. Oggetto del contratto

Art. 5. Decorrenza e durata dell'accordo quadro

Art. 6. Condizioni generali del contratto

Art. 7. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere

Art. 10. Oneri a carico dell'appaltatore

Art. 11. Contabilizzazione dei lavori

Art. 12. Invariabilità del corrispettivo e prezzi d'appalto

Art. 14. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

Art. 15. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione, garanzie

Art. 16. Inadempimenti e penali

Art. 17. Risoluzione del contratto e recesso

Art. 18. Controversie

Art. 19. Fallimento ed insolvenza dell'appaltatore

Art. 22. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale - white list

Art. 23. Subappalto

Art. 26. Documenti che fanno parte del contratto

Art. 27. Richiamo e rinvio alle norme legislative e regolamentari

Art. 29. Codice Etico e Modello 231

Art. 31. Rinvio

Caserta, _____.

per CITL

per _____